

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021 - COMUNE DI MONTEPULCIANO



Allegato A)

COMUNE DI MONTEPULCIANO

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

2019-2021

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 28.01.2019

INDICE PER ARTICOLO

CAPO I – L'ANTICORRUZIONE

- Art. 1 – Riferimenti normativi e regolamentari
  - Art. 2 – Oggetto del Piano
  - Art. 3 – Premessa metodologica
  - Art. 4 – Individuazione dei Responsabili(RPTCT; RASA;RPD; RAR)
  - Art. 5 – Il Nucleo di Valutazione
  - Art. 6 – Coordinamento con il ciclo di gestione della performance
  - Art. 7 – Il contesto esterno
  - Art. 8 – Il contesto interno
  - Art. 9 – Mappatura del rischio
  - Art. 10 – Valutazione del rischio
  - Art. 11 – Gestione del rischio
  - Art. 12 – Obbligo di relazione dei dirigenti nei confronti del Responsabile della Prevenzione
  - Art. 13 – Monitoraggio dei rapporti fra Amministrazione e soggetti terzi
  - Art. 14 – Enti partecipati
  - Art. 15 – I controlli di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti
  - Art. 16 – Rotazione degli incarichi
-

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021 – COMUNE DI MONTEPULCIANO

- Art. 17- Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato
- Art. 18 – Incompatibilità, inconfiribilità, cumulo di impieghi ed incarichi
- Art. 19 – Codice di comportamento
- Art. 20 – Tutela del dipendente che segnala illeciti
- Art. 21 – La Formazione

CAPO II – LA TRASPARENZA

- Art. 22 – Principio generale
- Art. 23 – L'Accesso Civico
- Art. 24 – L'organizzazione delle pubblicazioni



**CAPO I**

**L'ANTICORRUZIONE**

**ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI**

1. L'assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa (PTPC) in cui confluisce altresì la regolamentazione e la individuazione "di chi fa che cosa" in ambito di prevenzione dei fenomeni corruttivi/ illegittimità dell'azione amministrativa e della trasparenza è la seguente :
    - a) **Legge n.190/2012** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni come risultante dalle modifiche apportate dal dlgs 97/2016;
    - b) **Decreto legislativo n.235/2012** recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190";
    - c) **Decreto legislativo n.33/2013** recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni come risultante dalle modifiche di cui al **Decreto legislativo n. 97/2016**;
    - d) **Decreto legislativo n.39/2013** recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190" e successive modifiche e integrazioni;
-

- e) **Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62** Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165".
- f) **Delibera CIVIT n.72/2013** di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2013; **Determina ANAC n. 12/2015** recante "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione" annualità 2015; **Delibera ANAC n.831 del 3/8/2016** recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".
- g) **Determinazione ANAC n.1309/2016** sull'accesso civico generalizzato e relativi limiti
- h) **Delibera ANAC n.1310/2016** sull'attuazione degli obblighi di pubblicità "in Amministrazione trasparente"
- i) **Delibera ANAC n.1208/2017**. Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2017
- j) **Decreto legislativo n.179/2017**: procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da parte dei pubblici dipendenti (*whistleblowing policy*)
- k) **Delibera n. 1074/2018**: Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018

## ART.2 – OGGETTO DEL PIANO

1. Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche attraverso percorsi di formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell'accesso civico.
  2. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine "*corruzione*" ha avuto principalmente un'accezione essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Vi è però un'accezione assai più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico/amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. In tal senso è la circolare DFP 4355 del 25/1/2013, che definisce il concetto di corruzione in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla
-

rilevanza penale, un soggetto nell'esercizio dell'attività amministrativa abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, persegua illegittimamente, ossia nel non rispetto dei procedimenti e/o processi di competenza, nell'ambito delle aree a rischio individuate, un fine proprio o dell'ente di riferimento. In definitiva pertanto l'obiettivo del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) è quello di combattere la "cattiva amministrazione", intendendosi per essa l'attività che non rispetta i canoni del buon andamento, dell'imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti.

3. Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di là degli aspetti morali e legali, è quello di evitare il più possibile aggravii per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che inevitabilmente le disconomie e l'aumento di costi derivanti da una cattiva organizzazione o dal mancato controllo con finalità anticorrottive, non possono che riflettersi sugli utenti.

### **ART.3 – PREMESSA METODOLOGICA**

1. Con il presente Piano si modifica a livello temporale la programmazione delle misure di prevenzione per il triennio 2019/2021, non essendo necessario procedere ad una nuova valutazione della rischiosità dei processi/procedimenti nell'ambito delle aree di rischio individuate con il precedente Piano, in quanto non sono intercorse sopravvenienze organizzative- gestionali tali da rivederne i contenuti essenziali, né segnalazioni dei portatori di interesse al termine dell'efficacia della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della sollecitazione dei contributi dei portatori di interesse in merito alle modifiche da considerare ai fini della stesura del Piano 2019.
  2. La competenza per l'approvazione del presente Piano è della Giunta Comunale. Il Piano è stato redatto con il contributo di tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente secondo una logica di botton up.
  3. Il PTPCT 2019/2021 è stato redatto nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi approvati dal Consiglio dell'Ente, inteso come massimo organo rappresentativo con le previsioni sui macro-obiettivi strategici come risultanti dal Documento Unico di
-

programmazione. Il Piano rappresenta quindi gli indirizzi in tema di prevenzione della corruzione tracciati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo con funzioni di rappresentanza dell' Ente non essendo mutato il contesto esterno ed interno in riferimento alle: a) l'Anagrafica delle Aree di rischio; b) l'Anagrafica dei rischi generali; c) la descrizione dei processi e la relativa mappatura; d) la valutazione della rischiosità dei processi, delle relative fasi nell'ambito delle aree di rischio in applicazione della specifica metodologia.

#### **ART.4 – INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza è individuato nel Segretario Generale dell'Ente
2. Il Responsabile **Anagrafe Stazione Appaltante(RASA)** è il Segretario Comunale.
3. I compiti spettanti ai due responsabili sono qui elencati a livello indicativo, ferma restando ogni altra incombenza prevista dalla legge e dai Piani Nazionali e locali a livello di ente vigenti, nonché delle Linee Guida sempre a cura dell'ANAC:
  - **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT):**
    - a) Predisporre il PTPC per l'approvazione da parte della Giunta;
    - b) Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
    - c) Redige entro il 15/12 di ogni anno, ed entro il termine previsto dall'ANAC, le relazioni recanti i risultati dell'attività svolta, trasmettendola alla Giunta ed al Nucleo di Valutazione. La relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del dlgs.33/2013 e s.s.mm.. La relazione annuale a consuntivo sullo stato di realizzazione delle misure di prevenzione rappresenta necessario "spunto" per la nuova programmazione delle misure di prevenzione per il triennio successivo, nonché per una verifica di rispondenza della "pesatura" delle aree di rischio rispetto al vigente contesto organizzativo(dei monitoraggi attuati e delle corrispondenti relazioni finali ne deve essere data rappresentazione nel Piano).

- d) Sovrintende e vigila sugli adempimenti relativi al piano anticorruzione e relativi alla trasparenza;
- e) Impartisce disposizioni e direttive ai Dirigenti di Servizio in ordine alle misure organizzative per la prevenzione dei fenomeni corruttivi/illegalità/illegittimità dell'azione amministrativa e per garantire il costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza;
- f) Vigila sulla osservanza delle misure di prevenzione e delle misure di trasparenza in capo ai dirigenti dell' Ente e ne evidenzia le criticità anche in corso di gestione amministrativa sulla base di specifiche direttive operative. L'attuazione delle suddette direttive è condizione per non incorrere in responsabilità disciplinari ed è condizione indispensabile per la valutazione della performance dirigenziale
- g) Controlla, assicura e garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico sia nell'aspetto "semplice" che "potenziato" secondo le vigenti disposizioni ed alla luce degli indirizzi dell'ANAC;
- h) Segnala tempestivamente al Sindaco, al Nucleo di Valutazione e all'ANAC i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione ed i casi di mancata attuazione delle misure preventive dei fenomeni corruttivi di cui al vigente Piano. Di tali casi deve essere fatta menzione nella relazione annuale.

- **Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)**

E' incaricato della verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi dell' Ente quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 1. c.32 Legge 190/2012, il Segretario Generale.

- **Il Responsabile per la Protezione dei dati(RPD)**

Il RPD è stato individuato in servizio associato fra tutti i Comuni della Provincia di Siena ed la Società ESSETI Servizi Telematici srl C.F. - P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà dell'Aw. Flavio Corsinovi, Responsabile dei dati personali (RPD) indirizzo e-mail: [esseti@essetiweb.it](mailto:esseti@essetiweb.it) - pec: [esseti@pec.essetiweb.it](mailto:esseti@pec.essetiweb.it)

---



- **Responsabile per le attività di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (RAR).**

Ai sensi del Decreto legislativo n.231/2007 come modificato dal decreto legislativo n.90/2017 le analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono di competenza anche dell'Ente.

Nel Comune il RPC assolve anche le funzioni di RAR (in quanto comune sotto 15.000 abitanti e con meno di 250 dipendenti) nelle seguenti aree di rischio: 1) contrattualistica pubblica; 2) contributi e sovvenzioni; 3) concessioni ed autorizzazioni

Ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 2015 i dipendenti dovranno, in base alla propria autonomia organizzativa, prevedere procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione o l'omogeneità dei comportamenti. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line

Le informazioni contenute nella segnalazione devono essere omogenee e complete, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti.

Le informazioni sono trattate con processi automatici

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia di cui al provvedimento del 23 aprile 2018 della UIF per

l'Italia

Il RPCT assolve alle funzioni di gestore quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

---

#### **ART.5 – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, partecipa al processo di gestione del rischio, verificando in particolare la coerenza fra gli obiettivi di performance e le misure di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza.
2. Esercita le specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di trasparenza ai sensi degli artt.43 e 44 del D.Lgs.33/2013 come novellato dal D.Lgs.97/2016.
3. Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle sue eventuali modifiche, ai sensi dell'art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.
4. Esprime parere annuale ai sensi del Decreto Legislativo 74/2017 circa il mantenimento/modifica del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance alla luce della passata gestione valutativa
5. Ai sensi del comma 14 dell'art.1 L.190/2012 come sostituito dall'art.41 comma 1 lett. L) D.Lgs.97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello annualmente predisposto dall'ANAC e della Relazione di rendicontazione generale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e dello stato di attuazione della trasparenza.
6. E' destinatario degli esiti dei controlli di regolarità in via successiva sugli atti
7. Degli esiti dei controlli in via successiva sugli atti gestionali nonché degli esiti delle attestazioni sulla trasparenza né è tenuto di conto da parte del Nucleo di valutazione ai fini del riconoscimento del salario di performance (retribuzione di risultato) e per i rilievi di competenza anche ai fini disciplinari.

#### **ART.6 – COORDINAMENTO CON IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

1. Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi specifici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento. Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione.
-

prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.

2. La lotta alla corruzione/ illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance, che l'Ente attua con le misure e azioni previste nel PTPCT. A tal fine il PEG e Piano delle Performance fa anche riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT. L'attuazione delle misure di prevenzione previste all'interno del Piano è indice di Performance organizzativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 74/2017.

#### **ART. 7 – IL CONTESTO ESTERNO**

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Per l'analisi del contesto esterno si è tenuto conto della "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2016)" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Camera dei Deputati in data 15 gennaio 2018 e disponibile alla pagina web: [http://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/005v01\\_RS/INTERO\\_COM.pdf](http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/005v01_RS/INTERO_COM.pdf), laddove a partire dalla pag. 595 viene analizzata la situazione relativa al tessuto economico-sociale della Provincia di Siena.

Altra fonte e spunto di riflessione molto interessante è la relazione della Prefettura di Siena "Dati sul contesto esterno per la predisposizione del Piano di Prevenzione della corruzione dei Comuni" in data 18/01/2019.

Sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni suddette è possibile ritenere che il contesto esterno all'attività del comune, non sia interessato da particolari fenomeni di corruzione.

---

Nella provincia di Siena risultano investimenti ed insediamenti da parte di soggetti organici o, comunque, legati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Molto elevato deve pertanto essere il livello di attenzione e l'attività finalizzata a monitorare le attività economiche e nel settore dell'edilizia, per individuare interessamenti nel tessuto economico/edilizio di soggetti collegati con gli ambienti della criminalità organizzata.

Tratto caratteristico del mercato tradizionale della Toscana è quello della bassa quota di aggiudicazione delle imprese toscane, che si accaparrano una quota di appalti relativamente esigua, se confrontata con la media di quello che si rileva nelle altre Regioni. Vi è quindi un mercato di grandi opere che è in mano ad imprese che non sono radicate sul territorio toscano e che si aggiudicano gli appalti con ribassi molto elevati.

Questo, di per sé, non prova che vi siano infiltrazioni mafiose, ma certamente è un aspetto da tenere sotto controllo perché il ribasso consente, da un lato il riciclaggio, dall'altro di mettere fuori gioco la concorrenza di imprese "pulite".

Sul territorio provinciale sono stati inoltre registrati episodi di reati tributari e fallimentari in conseguenza dei quali la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie.

In linea generale il fenomeno dell'usura non appare evidente e, sebbene debba considerarsi l'incidenza di una realtà "sommersa" in tale ambito, appare riconducibile a singoli soggetti e a fatti episodici, non collegati ad iniziative della criminalità organizzata.

La concessione di prestiti non appare finalizzata ad ottenere il controllo su una determinata area territoriale od uno specifico settore economico da parte di organizzazioni criminali, bensì si è configurata come una sorta di rapporto "fiduciario" tra creditore e debitore.

Tale fenomeno sembra localizzarsi prevalentemente nell'area dei Comuni della Val d'Elsa, ove è più alta la concentrazione di imprese industriali e commerciali, e nella zona della Val di Chiana, in conseguenza della crisi economica.

Nel territorio rurale della provincia, pur nell'attuale momento storico caratterizzato da crisi economica molto diffusa, non mancano opportunità economiche d'interesse, legate, in particolare al settore agroalimentare ed alle attività ricettive.

---

Molto elevato devono pertanto essere il livello di attenzione e l'attività finalizzata a monitorare le attività economiche, per individuare interessamenti nel tessuto economico di soggetti collegati con gli ambienti della criminalità organizzata.

Per quanto concerne le estorsioni, i limitati episodi denunciati non sono apparsi collegati alla criminalità organizzata.

Lo spaccio di sostanze stupefacenti è presente su tutto il territorio provinciale. Si tratta di attività di minuto spaccio di droghe, per lo più leggere, introdotte da stranieri o tossicodipendenti, legati prevalentemente alla microcriminalità.

Non si segnalano reati riconducibili al fenomeno del conferimento e smaltimento di rifiuti.

Dai dati pervenuti dalla Prefettura di Siena, emerge il seguente quadro generale della sicurezza:

Dati recenti collocano Siena al 73° posto tra le province italiane per indice di criminalità.

Nel 2018, la provincia di Siena ha registrato un decremento del numero totale dei reati, in rapporto al precedente anno, pari a - 4,69%. Così anche per ciò che concerne i reati contro il patrimonio (-15%).

In crescita i reati contro la persona (6) e le denunce per riciclaggio e impiego illecito di danaro (5) che sono comunque in numero molto contenuto, i reati concernenti gli stupefacenti e le truffe e frodi informatiche .

In diminuzione anche le rapine, che sono passate da 80 a 36 e le denunce per estorsione, da 40 a 28.

## **ART. 8 – IL CONTESTO INTERNO**

Struttura Organizzativa di massima:

- la Struttura Organizzativa dell'Ente si articola in Macro-Aree, Settori ed Uffici così definita:

**AREA Amministrativa** che comprende i servizi AA.GG. e segreteria – sistemi informativi – servizio stampa e comunicazione – servizio SPIC e Urp – servizi demografici – attività produttive e sviluppo economico – farmacia – servizi legali, contrattuali e assicurativi - Servizio Risorse Umane- - Servizi Culturali – Servizi Scolastici – Servizi Sociali – Servizi diversi alla persona – Promozione e valorizzazione del territorio – Sanità –

**AREA Economico – Finanziaria** che comprende i servizi Economico finanziario – Tributi - Partecipate  
**SERVIZIO Polizia Municipale**, che comprende i servizi di Polizia Locale – Polizia Giudiziaria - Polizia Stradale  
**AREA OO.PP.** che comprende i servizi di valorizzazione patrimonio – fondi europei e regionali  
**AREA Patrimonio e Lavori Pubblici** che comprende i servizi Lavori Pubblici - Gestione e manutenzione beni patrimoniali e demaniali - manutenzione parchi e giardini

**AREA ambiente ed Edilizia Privata** che comprende i servizi Ambiente – Trasporti – edilizia Privata;

**AREA Urbanistica** che comprende i servizi Urbanistica – Pianificazione territoriale, SIT – VAS – concessioni minerarie

Al vertice della Struttura è posto il Segretario Generale che svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei Responsabili titolari di P.O. I titolari di P.O. sono responsabili delle rispettive Aree e sono direttamente collaborati dagli Istruttori e dagli Istruttori Direttivi.

**Funzioni di carattere politico:** le Funzioni di carattere politico vengono assicurate dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, secondo le previsioni di cui, rispettivamente, agli artt. 50, 42, 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati:** Documento Unico di Programmazione (il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance).

**Nucleo di Valutazione:** esercita le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

#### **ART. 9 – MAPPATURA DEL RISCHIO CORRUTTIVO/ILLEGALITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Nell'ambito del presente Piano per il triennio 2019/2021 si ribadisce che l'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso di cui all'**Allegato B (MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI)**, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione sui singoli processi svolti nell'ente. Per "rischio" si intende l'effetto

dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione e/o di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa, anche con azioni che possano concretizzare sviamento del potere. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. Per **processo** è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più settori/uffici, o, comunque, di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure/attività di natura privatistica e le prassi/consuetudini amministrative.

2. In tale contesto l'ente ultimerà la mappatura di dettaglio di tutte le attività rientranti nell'ambito delle aree di rischio entro e non oltre l'anno 2020; nel corso dell'anno 2019 si procederà alla ultimazione della mappatura dei processi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio mentre nel corso dell'anno 2020 si procederà al definizione di tutte le attività inerenti le aree a rischio generali e specifiche dei vari uffici.
  3. L'attività di mappatura dei processi rileverà come obiettivo trasversale del piano della performance sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020
  4. **Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie** sono individuate nelle seguenti:
    - Gestione delle risorse umane, organizzazione e processi di acquisizione e progressione del personale, gestione dei permessi e del trattamento economico del personale, relazioni sindacali e valutazione della performance;
-

- Procedimenti di acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016; gestione degli accordi tra PA ed affidamento degli incarichi professionali;
  - Processi/procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
  - Processi/procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
  - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
  - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
  - Incarichi e nomine;
  - Affari legali e contenzioso;
  - Gestione della pianificazione urbanista e del territorio, gestione degli atti pianificatori di competenza
  - Gestione dei rifiuti per gli ambiti di competenza dell'Ente
  - Gestione dei fondi strutturali e dei fondi per l'attuazione delle politiche di coesione
5. Dette aree, unitamente a quelle già definite obbligatorie, costituiscono le c.d. "aree generali".
6. Le specifiche tabelle delle aree di rischio comuni e generali con le annesse misure preventive articolate nel triennio di vigenza del suddetto piano risultano accorpate sub **Allegato C**
7. Il "grado di rischiosità" è stato determinato facendo applicazione della metodologia già utilizzata nell'ambito dei Piani precedenti e tenuto di conto delle indicazioni fornite dai Piani nazionali Anticorruzione approvati dall'ANAC le cui indicazioni metodologiche sono riportate all'interno dall'allegato citato.
-



8. Si individuano per il triennio 2019/2021 le misure di prevenzione di carattere generale di cui all'Allegato D, da applicare a tutti i processi/procedimenti nell'ambito delle aree di rischio individuate.
9. La mappatura dei processi ad oggi esistente è dettagliata all'Allegato B citato ( Mappatura delle aree e dei processi)

#### **ART. 10 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

1. La valutazione del rischio nell'ambito delle aree tipiche tiene conto della metodologia per la valutazione del rischio corruttivo di cui al primo Piano Nazionale anticorruzione approvato nel corso dell'anno 2013, come evidenziato negli articoli precedenti.

#### **ART. 11 - GESTIONE DEL RISCHIO. AZIONI DI MONITORAGGIO DELLE MISURE**

2. La fase di trattamento del rischio corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa, consiste nell'individuazione e valutazione delle misure preventive più opportune, avuto riguardo al contesto esterno/interno. Tali misure debbono essere predisposte per mitigare o ridurre il rischio, selezionando con priorità di trattamento quei rischi di maggior peso e significato nel contesto della durata del Piano stesso.
  3. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Funzionario per la sua area di competenza, identificando annualmente le aree "sensibili" di intervento su cui intervenire, tenuto di conto degli esiti dei monitoraggi effettuati e della relazione finale sullo stato di realizzazione delle misure di prevenzione alla data del 15 dicembre 2018. Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:
    - livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
    - obbligatorietà della misura;
    - impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura
-

4. Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall'ente sono riepilogate negli allegati alla presente deliberazione
  5. La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di regolarità amministrativa in via successiva. Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano nel successivo triennio come già evidenziato.
  6. Ogni funzionario dovrà provvedere a rendicontare lo stato di attuazione delle misure preventive dei fenomeni corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione di competenza e dello stato di attuazione della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, con cadenza quadrimestrale, relazionando, sulle misure in "dotazione", sullo stato di attuazione, sia per quanto concerne la corruzione, illegittimità, illegalità dell'azione amministrativa che per quanto concerne la trasparenza, quindi, al 30 aprile, al 30 agosto, ed al 10 dicembre di ogni anno di riferimento del piano, con assunzione di specifica responsabilità disciplinare e dirigenziale nel caso vengano accertate significative "anomalie" nella gestione di competenza negli ambiti sopracitati.
  7. La mancata comunicazione dei referti dei monitoraggi da parte dei soggetti obbligati è considerata come significativa mancanza ai sensi di quanto disposto dal vigente codice di comportamento dell'Ente.
  8. E' opportuno rilevare che ai sensi del vigente ordinamento la mancata attuazione delle misure di prevenzione da parte dei Funzionari Responsabili, ivi incluse le misure di trasparenza, comportano quanto meno la contestazione di specifico provvedimento disciplinare, e nei casi più gravi, può essere contestata la sanzione del licenziamento disciplinare.
-

**ART. 12 – OBBLIGO DI RELAZIONE FINALE DEI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.T.**

1. In relazione alla mappatura e gestione dei rischi di cui agli articoli precedenti, con la relazione finale di gestione i Responsabili di Area, per quanto di competenza, dovranno comunicare, tramite specifico report, al RPCT l'effettiva realizzazione o meno delle misure – azioni previste nelle schede della gestione del rischio in riferimento ai rispettivi indicatori di risultato:
2. Le informazioni di cui al presente articolo contribuiranno alla valutazione della performance organizzativa complessiva dell'Ente ed alla valutazione della performance individuale dei Responsabili di Area e dei dipendenti.

**ART.13 – MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI**

1. In tutti i casi di gestione delle attività con particolare riferimento ai processi di cui al presente Piano, il responsabile del procedimento individuato, ed in sua assenza, il Responsabile di area, nell'ambito dell'istruttoria di competenza che si debba concludere con la stipula di un contratto, ovvero con una autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, verifica che non sussistano relazioni di parentela o affinità fra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti o dipendenti dell'amministrazione.
2. Nell'ambito dei monitoraggi di competenza quanto realizzato ai sensi del primo comma dovrà essere oggetto di specifica relazione di monitoraggio con le tempistiche individuate ai sensi del precedente art. 11 comma 5.

**ART. 14 – ENTI PARTECIPATI**

1. Le società ed enti di diritto privato controllati dall'amministrazione, le società in house, gli organismi strumentali a cui partecipa l'amministrazione, sono tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate dall'ANAC (deliberazione 1174/2017).
-

2. Il Responsabile dell'Area a cui gli Enti e organismi partecipati fanno capo, verificherà l'adempimento degli obblighi previsti per gli Enti ed organismi partecipati, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art.15 bis del D.Lgs.33/2013 come introdotto dal D.Lgs.97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet dell'Ente sia dell'elenco degli enti/organismi partecipati di cui all'art.22 comma 1 del D.Lgs.33/2013 sia, anche mediante appositi link di collegamento ipertestuale, sia dei piani anticorruzione di rispettiva competenza, verificando altresì il grado di attuazione della trasparenza.

3. In sede di relazione di monitoraggio di cui al comma 5 dell'art. 11 il Responsabile dell'area di riferimento competente relazionerà al RPCT sull'effettivo adempimento o meno degli obblighi gravanti sulle società/organismi partecipati

#### **ART. 15 - I CONTROLLI DI REGOLARITA' IN VIA SUCCESSIVA SUGLI ATTI**

A supporto del perseguimento delle misure di prevenzione del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli di regolarità in via successiva.

#### **ART.16 – ROTAZIONE DEGLI INCARICHI**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio dovrà essere valutata per il Responsabile di Area all'atto del conferimento del relativo incarico da parte del RPCT.

Per i responsabili dei procedimenti il Responsabile di Area annualmente predispone un piano delle istruttorie in cui collocare il personale assegnato.

Nel caso in cui il Responsabile del procedimento coincida con il Responsabile PO dell'area il RPCT è tenuto a valutare la necessità di "spostare l'istruttoria" a favore di un altro Responsabile PO:



Sulla base di specifico accordo tra Comuni potranno essere previste formule sinergiche di mobilità orizzontale tra i responsabili dei procedimenti dei diversi Comuni o comunque formule di controllo di 2° livello sugli atti posti in essere che dovranno essere rendicontati nell'ambito dei monitoraggi all'uopo previsti.

E' prevista una rotazione straordinaria al ricorrere di fatti corruttivi nel senso più volte espresso anche dall'ARAN.

#### **ART. 17 INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO CON MODALITA' CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITA' E LA ROTAZIONE**

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'articolo 1 commi 19-25 della legge 190/2012 .

#### **ART.18 – INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI**

1. Ai sensi dell'art.53 comma 3 bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.1 comma 60 lett. b) della L.190/2012, si dà atto che ogni incarico autorizzato ai propri dipendenti avviene nel totale rispetto della normativa in tema di conflitto di interesse anche potenziale. A tal fine ogni Responsabile di Area, nell'ambito dei report di monitoraggio di cui al precedente art. 11 comma 5, da inoltrare al RPCT, dovrà relazionare in merito per quanto di rispettiva competenza.

2. Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).
- 3. Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento.
- 4. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.
- 5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono rese in modo conforme ai modelli predisposti dall'Amministrazione e pubblicati sul sito internet comunale, così come sono pubblicate le dichiarazioni rese dagli interessati..
- 6. Sarà onere del RPCT provvedere alle verifiche su quanto dichiarato dai rispettivi interessati, procedendo con particolari accertamenti a campione sulle relative dichiarazioni.

#### **ART.19 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Entro il mese di giugno 2019 si procederà a verificare l'attualità del vigente codice di comportamento in linea con quanto auspicato dall'ANAC nell'ambito del Piano nazionale 2018.

---

#### **ART.20 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI**

1. Ai sensi dell'art.54 bis del D.Lgs.165/2001, come introdotto dall'art.1 comma 51 della L.190/2012, e da ultimo sostituito dal decreto legislativo n.179/2017: *Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)* è individuata la specifica procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da parte dei dipendenti comunali. Cio' sarà effettuata con il sistema on line utilizzando l'applicazione *Whistleblowing* che l'8 Febbraio 2018 l'Anac ha comunicato di aver messo on line per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente. Il dipendente sarà "libero" di denunciare il malaffare di cui venga a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro senza temere sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimento ovvero altre misure ritorsive con la nuova piattaforma informatica che aumenta il livello di riservatezza.

#### **ART.21 – LA FORMAZIONE**

1. Nella considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio per ogni articolazione della struttura comunale, sono obbligati ai percorsi di formazione annuale i titolari di PO nonché tutti i dipendenti che siano titolari di funzioni o incombenze di particolare rilevanza o responsabilità rispetto alle attività a rischio corruzione/illegalità/illegittimità dell'azione amministrativa
  2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predispone il programma di formazione specifico nell'ambito delle aree a rischio previste e tenuto conto dei monitoraggi effettuati sullo stato di realizzazione delle misure di prevenzione di competenza
  3. La partecipazione è sempre obbligatoria.
-

4. A tal fine, in sede valutativa ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, dovrà essere tenuto conto dell'assolvimento dei suddetti obblighi formativi
5. Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i Responsabili di Area sono tenuti ad organizzare incontri formativi all'interno dei loro Settori per tutto il personale dipendente dell'Area stessa.
6. Al fine di coinvolgere anche il livello politico amministrativo e di consolidare la consapevolezza relativamente alle misure di anticorruzione e trasparenza, ai percorsi formativi organizzati dall'Ente saranno invitati a partecipare anche tutti gli amministratori.

## CAPO II

### LA TRASPARENZA

#### ART.22 – PRINCIPIO GENERALE

1. Ai sensi dell'art.1 D.Lgs.33/2013, come risultante dalle modificazioni di cui al D.Lgs. 97/2016, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati, documenti ed informazioni anche meramente detenuti dall'Amministrazione che concernono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico "potenziato-generalizzato" al dato meramente detenuto ai sensi e per l'effetto del successivo articolo.
-



## ART.23 – L'ACCESSO CIVICO

1. A norma dell'art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

a) L'accesso civico in senso proprio, è disciplinato dall'art.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. L'accesso civico " potenziato-generalizzato" è disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis"*.

b) A tal fine si dà atto che la disciplina di dettaglio risulta dallo specifico regolamento sull'accesso civico generalizzato.

2. Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento in materia approvato dal Consiglio Comunale con atto n.99 del 30.11.2017.

3. Ambedue le forme di accesso di cui al precedente comma 1 non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell'amministrazione. Inoltre l'amministrazione non è tenuta all'obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'accesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall'amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

---

4. In caso di richiesta di accesso generalizzato, l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai soggetti contro interessati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art.5 D.Lgs.33/2013.
5. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell'istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5 e dal vigente Regolamento.
6. L'accesso di cui al precedente comma 1 può essere differito o negato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall'art.5 bis del D.Lgs.33/2013 e dal vigente Regolamento provinciale

#### **ART.24 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "Amministrazione Trasparente", gestita attraverso un software specifico e strutturata secondo l'**Allegato E (scheda trasparenza con responsabili)** al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione nonché i rispettivi Responsabili della pubblicazione del dato .
2. Al fine di cogliere appieno la normativa applicabile in tema di trasparenza è allegato sub **Allegato F** la specifica scheda di dettaglio della trasparenza approvata con la delibera ANAC 1310/2016
3. Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati dai referenti dell'Ente indicati e nominati dal Responsabile di Area, tenuto conto che ogni Referente incaricato è responsabile della corretta e compiuta pubblicazione.
4. Quindi è ribadito che ai sensi del comma 3 dell'art.43 del D.Lgs.33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è dei Referenti individuati dei diversi Servizi, che hanno l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

5. Ogni Responsabile di Area dovrà delegare uno o più referenti su tutte o una parte delle attività rientranti negli obblighi di trasparenza di cui al citato decreto e riguardanti l'ambito delle proprie attività istituzionali.
6. Nel caso in cui la normativa consenta l'utilizzo del collegamento iper-testuale alle relative banche dati il funzionario di riferimento dovrà garantire la correttezza e l'aggiornamento del relativo flusso informativo alla specifica banca dati.
7. I Referenti attraverso il software specialistico di gestione della sezione trasparenza monitorano quadrimestralmente, nell'ambito dei report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle relative misure di prevenzione di propria competenza.
8. Si ribadisce che il Referente a cui fa capo il Servizio "Protocollo ed archivio" è il Servizio competente, al quale l'utente dovrà fare riferimento in tema di richieste di accesso ai documenti ai sensi della L.241/1990 e s.m. i e di accesso civico "generalizzato" ai sensi del D.Lgs.97/2016, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.

